

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 195

Anno 57

24 agosto 2026

N. 229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2026, N. 1244

- 2 N.1244/2026 - Approvazione degli Accordi di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Reggio Emilia, Modena e Ferrara) ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2026, N. 1244

Approvazione degli Accordi di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Reggio Emilia, Modena e Ferrara) ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, gli Schemi di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli di cui agli allegati di seguito riportati, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A “Schema di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Reggio Emilia” comprensivo dei relativi Allegati (Allegato 1: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo, Allegato 2: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso Cooperativa agricola/Consorzio agrario o al gestore del circuito organizzato di raccolta, Allegato 3: Modulo di adesione, Allegato 4: Convenzione per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Reggio Emilia, Allegato 5: Contratto di servizio, Allegato 6: Elenco gestori);

- Allegato B “Schema di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Modena” comprensivo dei relativi Allegati (Allegato 1: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo, Allegato 2: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso cooperativa agricola/consorzio agrario o al gestore del circuito organizzato di raccolta, Allegato 3: Convenzione tra gestori e Consorzio Fitosanitario di Modena, per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Modena, Allegato 4: Contratto di servizio, Allegato 5: Elenco gestori);

- Allegato C “Schema di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Ferrara” comprensivo dei relativi Allegati (Allegato I: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo, Allegato II: Autodichiarazione dei responsabili dei centri per appuntamento, Allegato III: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso Cooperativa agricola/Consorzio agrario o presso i centri di raccolta o al gestore del circuito organizzato di raccolta, Allegato IV: Contratto di servizio, Allegato V: Elenco gestori);

2) di dare atto che risultano superate le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 1251 del 03/09/2012 alla luce:

- delle sopravvenute disposizioni comunitarie recepite nel D.Lgs. 152/06 inerenti alla classificazione dei rifiuti e alla loro pericolosità;

- delle modalità di conferimento dei rifiuti individuate nei singoli Accordi di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli;

3) di delegare l'Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture a sottoscrivere il presente accordo;

4) di dare atto che per eventuali aggiornamenti dell'“Elenco gestori” allegato agli Schemi di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06 di cui al punto 1 si potrà procedere con determinazione dirigenziale;

5) di dare atto che gli Accordi di cui al punto 1 dispiegheranno i loro effetti decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della Regione quale ultimo firmatario;

6) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 33/2013;

7) di pubblicare il presente atto nella sezione Rifiuti del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle imprese interessate;

8) di trasmettere il presente atto ai sottoscrittori degli accordi di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06;

9) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI
RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87;
- la Delibera di Giunta Regionale n. del con cui è stato approvato lo Schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Premesso che:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4 del D.lgs. 152/2006) e in particolare:
 - o senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006, appositi accordi di programma con enti pubblici, con imprese del settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1 del D.lgs. 152/2006):
 - o prevenzione
 - o preparazione per il riutilizzo
 - o riciclaggio
 - o recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia
 - o smaltimento;
- l’art. 184 del D.lgs. 152/2006 classifica rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito dell’attività agricola ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile;
- l’art. 188 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad un intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della parte quarta del medesimo decreto;

- l'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 prevede un sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di procedure e strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), attuato con il DM 04/04/2023, n. 59;
- l'art. 1, comma 789 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", ha modificato il comma 3-bis dell'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 escludendo dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: "a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'art. 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 5 e 6";

Considerato che:

- l'art. 183, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006 definisce "rifiuto pericoloso" il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta dello stesso decreto legislativo;
- la vigente definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui agli artt. 183 lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006, in base ai quali per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, ai fini del trasporto ad un impianto di recupero o smaltimento, presso il sito che è nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola, ivi compresi i Consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
- l'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006 definisce "circuito organizzato di raccolta" il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali, rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- l'art. 190 del D.lgs. 152/2006, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiano all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità (valide anche ai fini della comunicazione al Catasto di cui all'art. 189 dello stesso decreto legislativo): a) con la conservazione per 3 anni del formulario di identificazione (FIR); b) con la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta per lo stesso periodo;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 7 e 8, esonera dalla compilazione del FIR il trasporto di rifiuti speciali effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 litri;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 11 e 12, stabilisce le condizioni in base alle quali la movimentazione dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso decreto;
- l'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce che l'imprenditore agricolo produttore iniziale di rifiuti per il trasporto degli stessi, se avviati ad impianti o piattaforme facenti parti del circuito organizzato di raccolta summenzionato, è esonerato dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- l'art. 69 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali, anche per quelli delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, prevedendo la possibilità di trasportare in conto proprio i rifiuti pericolosi per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento;

- l'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB 2022-2027 prevede "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";

Considerato altresì che le associazioni di categoria delle imprese agricole hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Ravvisata quindi, coerentemente con gli obiettivi del PRRB 2022-2027, la necessità di incentivare accordi che agevolino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, migliorare i flussi e favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti;

Dato atto che:

- a seguito degli incontri svolti, con ARPAE Direzione Tecnica, con ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, di seguito indicato come Consorzio Fitosanitario è stato condiviso e definito il testo dell'Accordo;
- le imprese e le Cooperative agricole che intendono usufruire dei servizi previsti dall'Accordo dovranno sottoscrivere preliminarmente un apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore;
- ARPAE Aree Prevenzione Ambientale – Servizi territoriali e il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia possono effettuare controlli a campione al fine di verificare il rispetto da parte dei produttori agricoli, cooperative e consorzi agrari di quanto stabilito nell'Accordo di programma;

Ritenuto, pertanto, di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma:

Art. 1

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D. Lgs. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta

differentiata, il recupero e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei rifiuti agricoli, classificati speciali ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006, indicati nell'Allegato 1.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 5, del D.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti speciali deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti normative, inclusa l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:

- **Produttore agricolo conferente:** l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
- **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006;
- **Gestore:** il soggetto del circuito organizzato di raccolta che provvede alla gestione dei rifiuti agricoli, individuato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
- **Cooperativa agricola:** quelle società cooperative definite dagli artt. 2511 al 2545 *octiesdecies* del codice civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
- **Consorzio agrario:** società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della legge 99/2009 e disciplinato dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 3 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE IMPRESE AGRICOLE

1. Il produttore agricolo, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario di cui all'art. 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati all'Allegato 1 al Gestore.

2. Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli avviene con le seguenti modalità:

A. servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui all'Allegato 1 da parte del Gestore presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta da parte del produttore agricolo conferente.

B. Conferimento alla Cooperativa agricola / Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006:

Il produttore agricolo conferente può movimentare in proprio i rifiuti dall'azienda agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo prima della raccolta predisposto dalla Cooperativa agricola o dal Consorzio agrario di cui è socio, senza limiti di quantità e per tipologie di rifiuti di cui all'Allegato

1 del presente accordo, precedentemente stabiliti dalla cooperativa/consorzio con il Gestore. In ogni caso la movimentazione e il trasporto degli stessi rifiuti devono avvenire nel rispetto del vigente D.lgs. 152/2006.

La Cooperativa agricola o il Consorzio agrario, ai fini di tracciabilità dei rifiuti, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 2), nel quale essenzialmente si evinceranno:

- nome e dati societari della Cooperativa agricola / Consorzio agrario,
- numero progressivo del documento,
- spunta sul codice EER del rifiuto in consegna e sue quantità,
- nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario al rilascio del certificato,
- ragione sociale dell'impresa agricola conferente e C.F.,
- nome e cognome del legale rappresentante dell'impresa agricola conferente,
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agricola conferente di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci (conferiti in appositi sacchi dotati di etichetta o di identificativo con nome e cognome socio conferitore);
- data e firma del rappresentante dell'impresa agricola conferente.

L'originale del certificato di conferimento è rilasciato all'impresa socia con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta alla Cooperativa agricola / Consorzio agrario.

C. Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore:

Il trasporto dei rifiuti da parte del produttore agricolo conferente verso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio (Allegato 5) sottoscritto fra l'imprenditore agricolo e il Gestore della piattaforma di conferimento.

Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola presso la piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento è effettuato per una quantità non superiore a 30 kg al giorno.

Il Gestore della Piattaforma di conferimento compila il documento di conferimento (Allegato 2): l'originale è rilasciato al produttore agricolo conferente con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta al Gestore. Tale modalità non opera nel caso in cui il produttore agricolo conferente accompagni il trasporto con il FIR. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, tuttavia, resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, il produttore agricolo conferente è esonerato dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006.

Art. 4

DEPOSITO TEMPORANEO

1. Il produttore agricolo conferente, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario devono raggruppare rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola o del Consorzio agrario stessi, ivi compresi i Consorzi agrari, di cui il produttore è socio, i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006.

In particolare, il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci presso l'azienda agricola o il sito reso disponibile dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario deve essere fatto in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i

contenitori vuoti bonificati (inseriti in appositi sacchi sopra i quali, a cura del produttore, dovranno essere indicati i riferimenti aziendali) da quelli non bonificati.

Art. 5

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA – ADESIONE AL PRESENTE ACCORDO – TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

1. Le imprese agricole, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari, che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo, devono sottoscrivere preliminarmente l'adesione formale all'accordo stesso, tramite la compilazione del modello (Allegato 3) in formato elettronico al sito web <http://rifiuti.fitosanitario.re.it/>, e il successivo invio della richiesta autografa al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia. Fermo restando l'adempimento di cui al comma 3 del presente articolo, rimangono valide le adesioni già presentate secondo il precedente accordo, salvo espressa rinuncia da parte dell'interessato.

Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, rende disponibile, al fine dell'attuazione del presente accordo, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e concessioni e Servizio Territoriale e all'AUSL territorialmente competente e ai Gestori l'elenco delle adesioni ricevute e di quelle ancora attive.

2. I Gestori che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano con il Consorzio Fitosanitario apposita convenzione in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti (Allegato 4).

3. I produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico, con il Gestore (Allegato 5), in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione.

Art. 6

COSTI

1. La copertura dei costi per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli e dalle Cooperative agricole/Consorzio agrario, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione prevista nel precedente art. 5.

2. Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la Cooperativa agricola o Consorzio agrario (deposito temporaneo prima della raccolta) o con conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione prevista nel precedente art. 5.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. I Gestori, tramite il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, si impegnano a fornire annualmente ad ARPAE Direzione Tecnica e Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare della Regione Emilia-Romagna i dati, con riferimento all'anno precedente, relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero/smaltimento entro il 31 marzo di ogni anno.

2. I soggetti firmatari del presente Accordo, si impegnano ad effettuare una adeguata campagna di informazione sui contenuti del presente Protocollo, al fine di assicurare una numerosa partecipazione e collaborazione degli operatori interessati nella corretta gestione dei rifiuti e conseguentemente una elevata protezione dell'ambiente.

3. Le parti firmatarie si impegnano a dare pubblicità al presente accordo e a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso.
4. Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore dovranno sottoporre la loro richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Settore tutela dell’ambiente ed economia circolare, dandone contestualmente comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.
5. La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE in relazione allo stato autorizzativo delle imprese che intendono aderire al presente accordo, sentito il Consorzio Fitosanitario, provvede ad aggiornare l’Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta (Allegato 6), pubblicato sul Portale Ambiente nella sezione Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.
6. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente accordo entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di tutti i firmatari.
2. Fermo restando l’obbligo di revisione in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente accordo ha una durata pari a dieci anni dalla sottoscrizione ed è prorogabile di ulteriori periodi di 5 anni, salvo che, un anno prima della scadenza, non pervenga il recesso di una delle parti previste come necessarie dall’art. 206 del D.Lgs. 152/2006.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun sottoscrittore e/o Gestore può recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicare al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Settore tutela dell’ambiente ed economia circolare.
4. Rimane fermo che, nelle more dell’adeguamento previsto dal comma 2, le disposizioni del presente Accordo in contrasto con la normativa sopravvenuta devono essere disapplicate a favore delle disposizioni sopravvenute.

Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell’accordo

Allegato 2: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso Cooperativa agricola/Consorzio agrario o al gestore del circuito organizzato di raccolta

Allegato 3: Modulo di adesione

Allegato 4: Convenzione per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Reggio Emilia

Allegato 5: Contratto di servizio

Allegato 6: Elenco gestori

FIRME**Regione Emilia-Romagna**

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

ARPAE SAC Reggio Emilia

Confagricoltura Reggio Emilia

Coldiretti Reggio Emilia

Terra Viva Emilia Romagna

Legacoop Emilia Ovest

Confcooperative Terre d'Emilia

Confederazione Italiana Agricoltori

Associazione Generale Cooperative Italiane – Federazione di Reggio Emilia

Consorzio Agrario dell'Emilia

Iren Ambiente S.p.A.

S.A.BA.R. S.p.a.

S.A.Ba.R. Servizi Srl

Allegato 1**ELENCO RIFIUTI AGRICOLI OGGETTO DELL'ACCORDO****Rifiuti speciali pericolosi**

EER	Descrizione rifiuto	Note
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
160107*	Filtri dell'olio	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Comprendono anche: - contenitori di agrofarmaci non bonificati, - contenitori di medicinali veterinari, - sacchi di fertilizzanti, - taniche olio esausto vuote
160601*	Batterie al piombo	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
150101	Imballaggi di carta e cartone	Comprendono anche: - cassette per frutta e verdura inutilizzabili, - imballaggi vuoti e puliti (es. per sementi, mangimi, ammendanti, fertilizzanti, detergenti), - contenitori agrofarmaci vuoti bonificati, - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.
150102	Imballaggi di plastica	
150106	Imballaggi in materiali misti	
150107	Imballaggi di vetro	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Comprendono anche filtri dell'aria
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)

Allegato 2

**DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI AGRICOLI IN DEPOSITO
TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO
O AL GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA
(D.lgs. 152/2006 articolo 190, comma 6, lett. b)**

Dati identificativi della COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO e INDIRIZZO DEPOSITO TEMPORANEO o dati identificativi del GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA	N° progressivo documento/anno
	Data

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ (Kg o Lt o n° sacchi)
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		

☐ La Cooperativa agricola/Consortio agrario si impegna al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Addetto al rilascio del documento:

- Nome e cognome
- Firma

Il Gestore si impegna al:

- ☐ recupero
- ☐ smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro impianto _____
e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

- Nome e cognome
- Firma

Dati identificativi del conferente:

ragione sociale dell'impresa agricola e C.F.	
nome e cognome del legale rappresentante	

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa agricola, dichiara sotto la propria responsabilità penale e civile:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio, in forma singola o associata, sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. n. ____/____ del _____;

- che i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari in consegna non presentano le caratteristiche di pericolo ai sensi dell'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;
- che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde totalmente a ciò che è contenuto nell'involucro sigillato ed ora depositato dal sottoscritto presso la struttura in intestazione.

In fede (firma del conferente)

Data

Allegato 3**ACCORDO DI PROGRAMMA****PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI – Provincia di Reggio Emilia**

Sottoscritto in data _____

MODULO DI ADESIONE**RAGIONE SOCIALE****CODICE FISCALE****RAPPRESENTANTE LEGALE (nome e cognome)****Codice ISTAT Attività****SEDE LEGALE:**

Via

N°

Comune

CAP

Provincia

UNITA' LOCALE:

Via

N°

Comune

CAP

Provincia

Numero addetti Unità Locale

PERSONA DA CONTATTARE

Nome e cognome

Telefono

Mail

Data _____ Firma Legale Rappresentante _____

NOTA: Qualora l'azienda intenda iscrivere più unità locali si prega di compilare più copie del presente modulo

Allegato 4**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E IL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Consorzio Fitosanitario Provinciale, con sede a Reggio Emilia in Via Gualerzi, 32 RE, codice fiscale 80011830355, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede consortile Emilia in Via Gualerzi, 32 RE.

- Il Gestore, con sede operativa in _____ partita IVA e codice fiscale _____, Registro imprese CCIAA di Reggio Emilia in persona di _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale in _____, Comune di _____ nel seguito definita per brevità "mandante";

PREMESSO CHE:

- a) in data _____ con DGR _____ è stato stipulato "Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art.206 del D.lgs 152/2006 "in atti _____ al n. _____ tra la Regione Emilia-Romagna, ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, il Consorzio Fitosanitario Provinciale, le Associazioni di categoria e i Gestori;
- b) tale accordo prevede all'art. 5 che i produttori agricoli che intendono usufruire dei servizi di cui all'Accordo di programma debbano aderire in forma singola o associata mediante stipula di convenzione in cui siano stabiliti i costi dei servizi stessi;
- c) Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia intende stipulare contratto in forma associata, con gli Enti gestori, e sostenerne parzialmente i costi per l'anno _____

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione

Definizione degli oneri economici da sostenersi dal Consorzio Fitosanitario Provinciale e dei singoli produttori per l'adesione all'accordo di programma in forma associata, e degli oneri economici da sostenersi per chi aderisce in forma singola secondo quanto previsto all'articolo 3.

Sarà cura del Consorzio Fitosanitario Provinciale rendere disponibile al Gestore, l'elenco aggiornato degli aderenti in forma associata.

Con riferimento all'art. 5 dell'Accordo di Programma i produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore.

2. Durata

La convenzione decorre dalla data della firma della presente convenzione fino a scadenza dell'accordo di programma (art. 8) salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con comunicazione di Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con preavviso minimo di 60 giorni.

3. Modalità operative per i servizi oggetto della convenzione:

Il servizio sarà effettuato con differenti modalità per tipologia di rifiuto secondo lo schema riportato nell'allegata tabella.

4. Pagamenti:

Prezzi indicati al netto di Iva.

Per i servizi da addebitarsi ai singoli produttori, verranno emesse mensilmente fatture scadenza 30 gg fine mese data fattura.

Per i servizi da addebitarsi al Consorzio Fitosanitario, verranno emesse due rate semestrali scadenti 30 giugno e 31 dicembre.

Trascorsi infruttuosamente tali periodi, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di agire per il recupero delle somme rimaste scoperte, maggiorate degli interessi di mora calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 5 punti.

5. Spese

Tutte le prestazioni dedotte in questo contratto sono soggette ad imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto è assoggettato ad imposta di registro, in misura fissa, soltanto in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente contratto si applicano le norme del codice civile.

7. Allegati

Si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante:

- La tabella dei servizi e dei costi.

FIRME

Tabella dei Servizi e dei costi					
Gestore	TIPO SERVIZIO				
	A	B	C		
EER	NOME EER	DESCRIZIONE	RACCOLTA DOMICILIARE	CONFERIMENTO C/O COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO	CONFERIMENTO DIRETTO IN IMPIANTO
130208*	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	OLI			
160107*	FILTRI DELL'OLIO	FILTRI OLIO			
150110*	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	CONTENITORI DI AGROFARMACI NON BONIFICATI, CONTENITORI DI MEDICINALI VETERINARI, SACCHI FERTILIZZANTI			
150110*	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	TANICHE OLIO ESAUSTO VUOTE			
160601*	BATTERIE AL PIOMBO	BATTERIE			
200121*	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	NEON			
020108*	RIFIUTI AGROCHIMICI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	CONTENITORI DI AGROFARMACI PIENI O CON RESIDUI IN QUANTITA' SIGNIFICATIVA			
150101	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	CASSETTE PER FRUTTA E VERDURA INUTILIZZABILI, IMBALLAGGI VUOTI E PULITI (ES. PER SEMENTI, MANGIMI, AMMENDANTI, FERTILIZZANTI, DETERGENTI), CONTENITORI AGROFARMACI VUOTI BONIFICATI, CONTENITORI VUOTI E PULITI DI FARMACI AD USO ZOOTECNICO, DI PRODOTTI AD AZIONE DISINFETTANTE, DI PREMISCELE PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI, ETC.			
150102	IMBALLAGGI DI PLASTICA				
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI				
150107	IMBALLAGGI DI VETRO				

150203	ASSORBENTI MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	MATERIALI ASSORBENTI			
020104	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	POLIETILENE PER LA PACCIAMATURA, COPERTURA DI SERRE E SILOS; RETI PER FILARI E/O ANTIGRANDINE SPAGHI E AVVOLGIMENTO ROTORALE (RETI E FILM), ETC.			

Allegato 5**CONTRATTO DI SERVIZIO**

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola/ La Cooperativa agricola/ Il Consorzio agrario
 con sede in Via
 Comune di CAP Prov.
 Cod.Fisc P.IVA n.tel n.
 fax.....e mail.....

Il Gestore con sede in Via
 Comune di CAP Prov.
 Cod.Fisc P.IVA n.tel n. fax
e mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- ☐ il recupero
- ☐ lo smaltimento dei rifiuti.

Le **modalità tecnico-economiche** sono definite nella Convenzione annuale per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Reggio Emilia stipulata tra il Consorzio Fitosanitario Provinciale ed il Gestore e saranno da allegare al presente contratto di servizio.

Sarà cura dell'impresa agricola Cooperativa agricola o Consorzio agrario, verificarle prima dell'accettazione del contratto.

(Indicare la o le modalità operative prescelte)

☐ **Modalità tecniche per la raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta) e per il conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006:**

L'impresa agricola conferisce i contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti in appositi sacchi sopra i quali, a cura del produttore, dovranno essere indicati i propri riferimenti aziendali) da quelli non bonificati.

Il Gestore provvede al ritiro dei rifiuti presso l'impresa Agricola situata in
 via/presso il deposito temporaneo prima della raccolta allestito presso la sede della
 Cooperativa agricola/Consorzio agrario per i soci della stessa/stesso, situato in
 via

Il conferimento da parte dell'impresa o della Cooperativa agricola/Consorzio agrario al Gestore avviene con richiesta da parte del Produttore agricolo/detentore conferente.

Nel caso di conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006, copia del presente contratto è consegnato all'impresa agricola produttrice dei rifiuti per le attività di propria competenza.

□ Modalità tecniche per il conferimento diretto in impianto:

L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di conferimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e ne fornisce una copia all'impresa agricola conferente. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai Gestori

La produzione del rifiuto avviene presso la sede di Via
Comune di CAP Prov. Cod. Fisc
..... P.IVA n. ...

**L'impresa agricola/ La Cooperativa
agricola/ Il Consorzio agrario**

.....

Il Gestore

.....

Allegato 6**ELENCO GESTORI:****sez. A) RACCOLTA A DOMICILIO**

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. B) RACCOLTA PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. C) PIATTAFORME DI CONFERIMENTO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI
RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Visti:

- il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87;
- la Delibera di Giunta Regionale n. del con cui è stato approvato lo Schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Modena.

Premesso che:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4 del D.lgs. 152/2006) e in particolare:
 - o senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006, appositi accordi di programma con enti pubblici, con imprese del settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1 del D.lgs. 152/2006):
 - o prevenzione
 - o preparazione per il riutilizzo
 - o riciclaggio
 - o recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia
 - o smaltimento;
- l’art. 184 del D.lgs. 152/2006 classifica rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito dell’attività agricola ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile;
- l’art. 188 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad un intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della parte quarta del medesimo decreto;

- l'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 prevede un sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di procedure e strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), attuato con il DM 04/04/2023, n. 59;
- l'art. 1, comma 789 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", ha modificato il comma 3-bis dell'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 escludendo dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: "a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'art. 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 5 e 6";

Considerato che:

- l'art. 183, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006 definisce "rifiuto pericoloso" il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta dello stesso decreto legislativo;
- la vigente definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui agli artt. 183 lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006, in base ai quali per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, ai fini del trasporto ad un impianto di recupero o smaltimento, presso il sito che è nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola, ivi compresi i Consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
- l'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006 definisce "circuito organizzato di raccolta" il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- l'art. 190 del D.lgs. 152/2006, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiano all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità (valide anche ai fini della comunicazione al Catasto di cui all'art. 189 dello stesso decreto legislativo): a) con la conservazione per 3 anni del formulario di identificazione (FIR); b) con la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta per lo stesso periodo;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 7 e 8, esonera dalla compilazione del FIR il trasporto di rifiuti speciali effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 litri;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 11 e 12, stabilisce le condizioni in base alle quali la movimentazione dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso decreto;
- l'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce che l'imprenditore agricolo produttore iniziale di rifiuti per il trasporto degli stessi, se avviati ad impianti o piattaforme facenti parti del circuito organizzato di raccolta summenzionato, è esonerato dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- l'art. 69 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali, anche per quelli delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, prevedendo la possibilità di trasportare in conto proprio i rifiuti pericolosi per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento;

- l'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB 2022-2027 prevede "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";

Considerato altresì che le associazioni di categoria delle imprese agricole hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Ravvisata quindi, coerentemente con gli obiettivi del PRRB 2022-2027, la necessità di incentivare accordi che agevolino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, migliorare i flussi e favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti;

Dato atto che:

- a seguito degli incontri svolti, con ARPAE Direzione Tecnica, con ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, di seguito indicato come Consorzio Fitosanitario, è stato condiviso e definito il testo dell'Accordo;
- le imprese agricole che intendono usufruire dei servizi previsti dall'Accordo dovranno sottoscrivere preliminarmente un apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore;
- ARPAE Aree Prevenzione Ambientale – Servizi territoriali e il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena effettua controlli a campione al fine di verificare il rispetto da parte dei produttori agricoli, cooperative e consorzi di quanto stabilito nell'Accordo di programma;

Ritenuto, pertanto, di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma:

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D.lgs. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, la corretta gestione degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei rifiuti agricoli, classificati speciali ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006, indicati nell'Allegato 1.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 5, del D.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti speciali deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti normative, inclusa l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
4. Nella convenzione tra Gestori e Consorzio Fitosanitario (Allegato 3) saranno definite, oltre agli oneri, le tipologie dei rifiuti e la loro destinazione in base alle modalità di raccolta di cui all'art. 3 del presente accordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - Produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
 - Gestore: società che svolge per conto terzi attività di gestione dei rifiuti nel circuito organizzato individuato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena;
 - Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006;
 - Cooperativa agricola: quelle società cooperative definite dagli artt. 2511 al 2545 octiesdecies del codice civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
 - Consorzio agrario: società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della legge 99/2009 e disciplinato dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 3

Modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle imprese agricole

1. Il produttore agricolo, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario di cui all'art. 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati all'Allegato 1 al Gestore.
2. Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli può avvenire, previo accordo con il Gestore, con una o più delle seguenti modalità:

A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui all'Allegato 1 da parte del Gestore presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta da parte del produttore agricolo conferente.

B) Conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/2006:

Il produttore agricolo conferente può liberamente movimentare in proprio i rifiuti dall'impresa agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo prima della raccolta (effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006) predisposto dalla Cooperativa agricola o dal Consorzio agrario di cui è socio, senza limiti di quantità e per le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 1 del presente accordo, precedentemente stabiliti dalla cooperativa/consorzio con il Gestore. In ogni caso la movimentazione e il trasporto degli stessi rifiuti devono avvenire nel rispetto dell'art. 193, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 152/2006.

La Cooperativa agricola o il Consorzio agrario, ai fini di tracciabilità dei rifiuti, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 2), nel quale essenzialmente si evinceranno:

- nome e dati societari della Cooperativa agricola/Consorzio agrario;
- numero progressivo del documento;
- spunta sul codice EER del rifiuto in consegna e sue quantità;
- nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario al rilascio del certificato;
- ragione sociale dell'impresa agricola conferente;
- nome e cognome del rappresentante dell'impresa agricola conferente;
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agricola conferente di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci (conferiti in appositi sacchi dotati di etichetta o di identificativo con nome e cognome socio conferitore);
- data e firma del rappresentante dell'impresa agricola conferente.

L'originale del certificato di conferimento è rilasciato all'impresa socia con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta alla Cooperativa agricola o al Consorzio agrario. La Cooperativa agricola e il Consorzio agrario risultano detentori dei rifiuti.

C. Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento):

Il trasporto dei rifiuti da parte del produttore agricolo conferente verso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio (Allegato 4) sottoscritto fra l'imprenditore agricolo e il Gestore della piattaforma di conferimento.

Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola presso la piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento è effettuato per una quantità non superiore a 30 kg al giorno.

Il Gestore della Piattaforma di conferimento compila il documento di conferimento (Allegato 2): l'originale è rilasciato al produttore agricolo conferente con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta al Gestore. Tale modalità non opera nel caso in cui il produttore agricolo conferente accompagni il trasporto con il FIR. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, il produttore agricolo conferente è esonerato dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006.

Art. 4
Deposito temporaneo

1. Il produttore agricolo conferente, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario devono raggruppare, rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola o del Consorzio agrario stessi, i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito dagli artt. 183, comma 1 lett.bb) e 185 bis del D.lgs. n. 152/2006.

In particolare, il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci presso l'azienda agricola o il sito reso disponibile dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario deve essere fatto in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti nei predetti, specifici sacchi) da quelli non bonificati.

Art. 5
Convenzione tra gestori e Consorzio Fitosanitario

1. I Gestori che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano col Consorzio Fitosanitario apposita Convenzione (Allegato 3).

Art. 6
Contratto tecnico-economico con il gestore – adesione al presente accordo – tracciabilità dei rifiuti

1. I produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico (Allegato 4), in forma singola o associata, con il gestore, in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione.

Art. 7
Costi

1. La copertura dei costi per i servizi di trasporto e avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli, dalle Cooperative agricole o dai Consorzi agrari, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 3).
2. Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la Cooperativa agricola o Consorzio agrario (deposito temporaneo) o con conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore verranno definiti secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 3).

Art. 8
Disposizioni finali

1. I Gestori si impegnano a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, al Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare della Regione Emilia-Romagna, all'ARPAE Direzione Tecnica e Servizio autorizzazioni e concessioni di Modena e al Consorzio Fitosanitario, i dati relativi alle aziende agricole aderenti, alle quantità ed alle tipologie di rifiuti speciali conferiti e la loro destinazione finale (recupero, smaltimento) in base al presente Accordo di programma.

2. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.lgs. 152/2006.
3. Il Consorzio Fitosanitario per gli aspetti di competenza relativi all'eventuale attività di contributo e rimborso effettuerà il controllo documentale al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori agricoli, Cooperative agricole e Consorzio agrario, di quanto stabilito nel presente Accordo.
4. Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore dovranno sottoporre la loro richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare, dandone contestualmente comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.
5. La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE in relazione allo stato autorizzativo delle imprese che intendono aderire al presente accordo, sentito il Consorzio Fitosanitario, provvede ad aggiornare l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta (Allegato 5), pubblicato sul Portale Ambiente nella sezione Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio (Allegato 4).

Art. 9

Entrata in vigore e Durata

1. Il presente accordo entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di tutti i firmatari.
2. Fermo restando l'obbligo di revisione in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente accordo ha una durata pari a dieci anni dalla sottoscrizione ed è prorogabile di ulteriori periodi di 5 anni, salvo che, un anno prima della scadenza, non pervenga il recesso di una delle parti previste come necessarie dall'art. 206 del D.lgs. 152/2006.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun sottoscrittore e/o Gestore può recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicare al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare.
4. Rimane fermo che, nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 2, le disposizioni del presente Accordo in contrasto con la normativa sopravvenuta devono essere disapplicate a favore delle disposizioni sopravvenute.

Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo

Allegato 2: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso cooperativa agricola/consorzio agrario o al gestore del circuito organizzato di raccolta

Allegato 3: Convenzione tra gestori e Consorzio Fitosanitario di Modena, per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Modena

Allegato 4: Contratto di servizio

Allegato 5: Elenco gestori

Firme**Regione Emilia-Romagna**

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

ARPAE SAC Modena

Confagricoltura Modena

Coldiretti Modena

Legacoop Estense

Confcooperative Terre d'Emilia

Confederazione Italiana Agricoltori

Consorzio Agrario dell'Emilia

AIMAG S.p.A.

ALLEGATO 1**ELENCO RIFIUTI AGRICOLI OGGETTO DELL'ACCORDO****Rifiuti speciali pericolosi:**

EER	Descrizione rifiuto	Note
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
160107*	Filtri dell'olio	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Comprendono anche: - contenitori di agrofarmaci non bonificati, - contenitori di medicinali veterinari, - sacchi di fertilizzanti, - taniche olio esausto vuote
160601*	Batterie al piombo	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti

Rifiuti speciali non pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note
150101	Imballaggi di carta e cartone	Comprendono anche: - cassette per frutta e verdura inutilizzabili, - imballaggi vuoti e puliti (es. per sementi, mangimi, ammendanti, fertilizzanti, detergenti), - contenitori agrofarmaci vuoti bonificati, - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.
150102	Imballaggi di plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150104	Imballaggi metallici	
150106	Imballaggi in materiali misti	
150107	Imballaggi di vetro	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Comprendono anche filtri dell'aria
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
020110	Rifiuti metallici	
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	Medicinali veterinari

ALLEGATO 2**DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI AGRICOLI IN DEPOSITO
TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO O AL
GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA****(D.lgs. 152/2006 articolo 190, comma 6, lett. b)**

Dati identificativi della COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO e INDIRIZZO DEPOSITO TEMPORANEO o dati identificativi del GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA	N° progressivo documento/anno
	Data

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ (Kg o Lt o n° sacchi)
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		

☐ La Cooperativa agricola/Consortio agrario si impegna al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Addetto al rilascio del documento:

- Nome e cognome
- Firma

Il Gestore si impegna al:

- ☐ recupero
- ☐ smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro
impianto _____ e consegna una copia del presente
documento al produttore agricolo conferente.

- Nome e cognome
- Firma

Dati identificativi del conferente:

ragione sociale dell'impresa agricola e C.F.	
nome e cognome del legale rappresentante	

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa agricola, dichiara sotto la propria responsabilità penale e civile:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio, in forma singola o associata, sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. n. ____/____ del _____;
- che i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari in consegna non presentano le caratteristiche di pericolo ai sensi dell'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;
- che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde totalmente a ciò che è contenuto nell'involucro sigillato ed ora depositato dal sottoscritto presso la struttura in intestazione.

In fede (firma del conferente)

Data

ALLEGATO 3**CONVENZIONE TRA GESTORI E CONSORZIOFITOSANITARIO DI MODENA, PER LA GESTIONE E IL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI IN PROVINCIA DI MODENA**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

☐ Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, con sede a Modena, codice fiscale , nella persona del Legale Rappresentante, nato ail domiciliato per la carica presso la sede consortile

☐ Società, con sede partita IVA e codice fiscale....., Registro imprese CCIAA di in persona di nato a..... domiciliato per la carica presso la sedenel seguito definita per brevità "mandante";

PREMESSO

che in data.....con.....è stato stipulato “Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i” in atti tra la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Fitosanitario, le Associazioni di categoria , ed ; tale accordo prevede all’art. 6 che i produttori agricoli che intendono usufruire dei servizi di cui all’Accordo di programma debbano aderire in forma singola o associata mediante stipula di specifico contratto tecnico- economico in cui siano stabiliti i costi dei servizi stessi.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione

Definizione delle condizioni economiche relative al servizio di gestione delle differenti tipologie di rifiuto previste nell’Accodo di programma, con servizio erogato in modalità singola o associata secondo quanto previsto dall’art.3 (A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP); B) Conferimento alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario con deposito temporaneo prima della raccolta per i propri soci; C) Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento).

Con riferimento all’art. 6 dell’Accordo di Programma i produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore.

2. Durata

La convenzione decorre dalla data della firma della presente convenzione fino a scadenza dell’accordo di programma (art. 9) salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con comunicazione di Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con preavviso

minimo di 60 giorni.

3. Modalità operative per i servizi oggetto della convenzione

Il servizio sarà effettuato con differenti modalità per tipologia di rifiuto secondo lo schema riportato nell'allegata tabella.

4. Tariffe

Prezzi indicati al netto di Iva come da tabella dei servizi e dei costi.

Annualmente le tariffe potranno essere oggetto di revisione previo accordo delle parti.

In caso di variazione, entro il mese di settembre dell'anno in corso il gestore dovrà fornire gli eventuali aggiornamenti a valere per l'anno successivo. In assenza di variazioni, comunque da concordare, si riterranno confermate le tariffe dell'anno in corso.

Le tipologie di rifiuto e le modalità di contributo economico che il Consorzio erogherà ai produttori, Cooperative agricole e Consorzi agrari, sono comunicate annualmente sul sito web istituzionale del Consorzio Fitosanitario di Modena.

5. Spese

Tutte le prestazioni dedotte in questa convenzione sono soggette ad imposta sul valore aggiunto. La presente convenzione è assoggettata ad imposta di registro, in misura fissa, soltanto in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Allegati

Si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante:

- ☐ All.A Tabella dei servizi e dei costi con indicazione delle tipologie dei rifiuti e delle modalità di raccolta

FIRME

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

– Presidente _____

Ente gestore _____

TABELLA DEI SERVIZI (secondo l'art.3) E DEI COSTI

Allegato alla Convenzione tra Gestori del servizio pubblico e Consorzio Fitosanitario di Modena (barrare la tipologia di servizio per il quale si presenta l'offerta economica)

- ☐ A-Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP);
- ☐ B-Conferimento alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario con deposito temporaneo per i propri soci;
- ☐ C-Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento)

Rifiuti speciali Pericolosi		Costi			
EER	Nome EER	Descrizione	Trasporto	Noleggio	Recupero/Smaltimento
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Oli minerali esausti			
130205*	Filtri dell'olio	Filtri dell'olio			
160107*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori di agrofarmaci non bonificati, contenitori di medicinali, veterinari, sacchi fertilizzanti, taniche di olio esausto vuote			
160101*	Batterie al piombo	Batterie al piombo			
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanzepericolose	Contenitore con agrofarmaco residuo			
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenentimercurio	Neon e tubi fluorescenti			
NOTE					

Rifiuti speciali non pericolosi		Costi			
EER	Nome EER	Descrizione	Trasporto	Noleggio	Recupero/Smaltimento
150101	Imballaggi di carta e cartone	Cassette per frutta e verdura inutilizzabili, imballaggi vuoti e puliti (es. per sementi, mangimi, ammendanti, fertilizzanti, detergenti), contenitori agrofarmaci vuoti bonificati, contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.			
150102	Imballaggi di plastica				
150103	Imballaggi in legno				
150104	Imballaggi metallici				
150106	Imballaggi in materiali Misti				
150107	Imballaggi di vetro	Medicinali veterinari			
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207				
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, teli anti grandine, altri rifiuti plastici			
020110	Rifiuti metallici	Rifiuti metallici			
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose			
NOTE					

ALLEGATO 4**CONTRATTO DI SERVIZIO**

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola/ La Cooperativa agricola/ Il Consorzio agrario
 con sede in Via
 Comune di CAP Prov.
 Cod.Fisc P.IVA n.tel n.
 fax.....e
 mail.....

Il Gestore con sede in Via
 Comune di CAP Prov.
 Cod.Fisc P.IVA n.tel n. fax
e mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- ☐ il recupero
☐ lo smaltimento dei rifiuti.

Le **modalità tecnico-economiche** sono definite nella Convenzione annuale per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Modena stipulata tra il Consorzio Fitosanitario Provinciale ed il Gestore e saranno da allegare al presente contratto di servizio.

Sarà cura dell'impresa agricola Cooperativa agricola o Consorzio agrario, verificarle prima dell'accettazione del contratto.

(Indicare la o le modalità operative prescelte)

☐ **Modalità tecniche per la raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta) e per il conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006:**

L'impresa agricola conferisce i contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti in appositi sacchi sopra i quali, a cura del produttore, dovranno essere indicati i propri riferimenti aziendali) da quelli non bonificati.

Il Gestore provvede al ritiro dei rifiuti presso l'Impresa Agricola situata in
 via...../presso il deposito temporaneo prima della raccolta allestito presso la sede della
 Cooperativa agricola/Consorzio agrario per i soci della stessa/stesso, situato in
 via......

Il conferimento da parte dell'impresa o della Cooperativa agricola/Consorzio agrario al Gestore avviene con richiesta da parte del Produttore agricolo/detentore conferente.

Nel caso di conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006, copia del presente contratto è consegnato all'impresa agricola produttrice dei rifiuti per le attività di propria competenza.

□ Modalità tecniche per il conferimento diretto in impianto:

L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di conferimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e ne fornisce una copia all'impresa agricola conferente. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai Gestori

La produzione del rifiuto avviene presso la sede di Via
Comune di CAP Prov. Cod. Fisc
..... P.IVA n. ...

**L'impresa agricola/ La Cooperativa
agricola/ Il Consorzio agrario**

.....

Il Gestore

.....

ALLEGATO 5**ELENCO GESTORI:****sez. A) RACCOLTA A DOMICILIO**

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. B) RACCOLTA PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. C) PIATTAFORME DI CONFERIMENTO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI
RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87;
- la Delibera di Giunta Regionale n. del con cui è stato approvato lo Schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 nel territorio della provincia di Ferrara.

Premesso che:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4, del D.lgs. 152/2006) e in particolare:
 - o senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006, appositi accordi di programma con enti pubblici, con imprese del settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1 del D.lgs. 152/2006):
 - o prevenzione
 - o preparazione per il riutilizzo
 - o riciclaggio
 - o recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia
 - o smaltimento;
- l’art. 184 del D.lgs. 152/2006 classifica rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito dell’attività agricola ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile;
- l’art. 188 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad un intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di

- trattamento di rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della parte quarta del medesimo decreto;
- l'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 prevede un sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di procedure e strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), attuato con il DM 04/04/2023, n. 59;
 - l'art. 1, comma 789 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", ha modificato il comma 3-bis dell'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 escludendo dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: "a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'art. 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 5 e 6";

Considerato che:

- l'art. 183, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006 definisce "rifiuto pericoloso" il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta dello stesso decreto legislativo;
- la vigente definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui agli artt. 183 lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006, in base ai quali per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, ai fini del trasporto ad un impianto di recupero o smaltimento, presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
- l'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006 definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali, rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- l'art. 190 del D.lgs. 152/2006, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiano all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità (valide anche ai fini della comunicazione al Catasto di cui all'art. 189): a) con la conservazione per 3 anni del formulario di identificazione (FIR); b) con la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta per lo stesso periodo;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 7 e 8, esonera dalla compilazione del FIR il trasporto di rifiuti speciali effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 litri;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 11 e 12, stabilisce le condizioni in base alle quali la movimentazione dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso decreto;

- l'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce che l'imprenditore agricolo produttore iniziale di rifiuti per il trasporto degli stessi, se avviati ad impianti o piattaforme facenti parti del circuito organizzato di raccolta, è esonerato dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- l'art. 69 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali, anche per quelli delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, prevedendo la possibilità di trasportare in conto proprio i rifiuti pericolosi per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento;
- l'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB 2022-2027 prevede: "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";

Considerato altresì che le associazioni di categoria delle imprese agricole hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Ravvisata quindi, coerentemente con gli obiettivi del PRRB 2022-2027, la necessità di incentivare accordi che agevolino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, migliorare i flussi e favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti;

Dato atto che:

- a seguito degli incontri svolti, con ARPAE Direzione Tecnica e con ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, è stato condiviso e definito il testo dell'Accordo;
- le imprese agricole che intendono usufruire dei servizi previsti dall'Accordo dovranno sottoscrivere preliminarmente un apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore;
- ARPAE Aree Prevenzione Ambientale – Servizi territoriali e il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara effettua controlli a campione al fine di verificare il rispetto da parte dei produttori agricoli, cooperative, consorzi e centri di quanto stabilito nell'Accordo di programma;

Ritenuto pertanto di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma:

ART. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Scopo principale del presente Accordo di programma è quello di definire uno strumento organico per una corretta ed efficace gestione dei rifiuti agricoli nel territorio della Provincia di Ferrara, condiviso fra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti, attraverso il quale garantire un elevato livello di tutela ambientale.
2. Le parti riconoscono l'opportunità di procedere, alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006, con la finalità di definire un circuito organizzato della raccolta dei rifiuti agricoli, per una loro corretta gestione e per ricondurre ad un soggetto rappresentativo, a vario titolo coinvolto nella gestione dei rifiuti agricoli per organizzare le operazioni di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti, al fine di semplificare gli oneri burocratici a carico dell'impresa agricola, per garantire l'economicità della raccolta, e favorire al tempo stesso l'efficacia dei controlli pubblici.
3. Il presente Accordo si applica ai rifiuti da attività agricole, elencati all'Allegato I del presente Accordo di programma e classificati speciali ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006, e disciplina:
 - a) la gestione dei rifiuti da attività agricole da parte di imprese agricole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e relative semplificazioni amministrative;
 - b) la gestione dei Centri per appuntamento (di seguito Centri);
 - c) il conferimento dei rifiuti agricoli dai Centri alle piattaforme di conferimento o direttamente alle stesse;
 - d) la raccolta porta a porta dei rifiuti agricoli presso le aziende e Cooperative da parte di un soggetto autorizzato.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme contenute nel presente Accordo di programma si riportano nel seguito le seguenti definizioni:
 - Produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
 - Cooperativa agricola: società cooperative definite dagli artt. 2511 al 2545 octiesdecies del codice civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
 - Consorzio agrario: società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della legge 99/2009 e disciplinato dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile;

- Centro per appuntamento (Centro): aree idonee alla sosta per il trasbordo dei rifiuti agricoli ad un mezzo idoneo al conferimento ad impianti di recupero-smaltimento dei rifiuti;
- Piattaforma di conferimento: aree idonee ed autorizzate ad un Gestore per il raggruppamento di rifiuti agricoli conferibili da parte del produttore agricolo conferente, di Società Cooperative e Consorzi Agrari;
- Gestore: il soggetto del circuito organizzato di raccolta che provvede alla gestione dei rifiuti agricoli, anche quale piattaforma di conferimento;
- Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

ART. 3

Competenze

1. ARPAE Aree Prevenzione Ambientale – Servizi territoriali e il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara si impegnano a svolgere un'attività di monitoraggio e di controllo sull'avvenuta bonifica dei contenitori vuoti di fitofarmaci nei sacchi consegnati ai Centri.
2. I gestori aderenti all'accordo, si impegnano a sottoscrivere i Contratti di servizio disciplinati all'art. 10 del presente accordo.

ART. 4

Gestione dei rifiuti agricoli

1. La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese agricole può essere svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento al deposito temporaneo della cooperativa o del consorzio agrario, di cui l'impresa è socia, con le modalità espresse agli artt. 5 e 6;
 - b) raccolta a domicilio (sistema porta a porta) effettuato da un gestore autorizzato, con le modalità espresse all'art. 7;
 - c) conferimento dei rifiuti agricoli presso un Centro per appuntamento o ad una Piattaforma di conferimento, con le modalità espresse rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del presente accordo.
2. Tutte le operazioni di "gestione" dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi dispersione in aria, acqua e suolo.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 5, del D.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti speciali deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti procedure normative, inclusa l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

ART. 5

Movimentazione aziendale dei rifiuti agricoli da parte dei soci di cooperative agricole o consorzi agrari

1. Ai sensi dell'art. 193, comma 12 del D.lgs. 152/2006 la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del D.lgs. 152/2006 qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 15 chilometri.
2. Non è altresì considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
3. Il raggruppamento dei rifiuti agricoli può avvenire in un sito che sia nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola o Consorzio agrario, di cui le imprese sono socie, alle condizioni stabilite dagli artt. 183 lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006.
4. Le imprese socie possono conferire direttamente i propri rifiuti nel sito allestito per il deposito temporaneo prima della raccolta da parte della Cooperativa agricola o Consorzio agrario. Ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006 il trasporto non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione e, ai sensi dell'art. 212 comma 19 bis del D.lgs. 152/2006, non risulta necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
5. Il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire con le modalità espresse all'art. 6 del presente accordo.
6. Al produttore agricolo conferente secondo le disposizioni del comma 4 è rilasciato il documento di conferimento, di cui all'Allegato III del presente accordo, con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006.

ART. 6

Raggruppamento dei rifiuti nel deposito temporaneo prima della raccolta allestito presso l'azienda agricola, la cooperativa agricola o consorzio agrario

1. Il raggruppamento dei rifiuti presso l'impresa agricola o presso un sito che è nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola o del Consorzio agrario, di cui le stesse imprese agricole sono socie, è consentito senza la prescritta autorizzazione nei limiti stabiliti per il deposito temporaneo prima della raccolta, di cui agli artt. 183, comma 1, lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta può avvenire a scelta del produttore (impresa agricola), della Cooperativa agricola o Consorzio agrario in una delle due seguenti modalità alternative:

- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, i rifiuti dovranno essere avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento;
 - b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, gli stessi dovranno essere avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento; l'allontanamento dei rifiuti deve avvenire con cadenza annuale allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite.
- 3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
 - 4. Il deposito dei materiali di imballaggio e dei contenitori vuoti di fitofarmaci deve essere fatto in appositi locali o in cassonetti all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i bonificati da quelli non bonificati.
 - 5. Le Cooperative agricole o Consorzi agrari devono mettere a disposizione dei propri soci sacchi provvisti di etichetta nei quali devono essere indicati gli estremi identificativi del conferente con riferimento ai contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati.

ART. 7

Raccolta a domicilio

- 1. Il ritiro dei rifiuti speciali di cui all'Allegato I del presente Accordo di programma da parte del Gestore presso l'azienda agricola di produzione avviene con richiesta da parte del produttore agricolo conferente.
- 2. Il responsabile della raccolta a domicilio, ossia il Gestore, deve aver stipulato contratti di servizio con le singole Imprese agricole, con i gestori dei Centri o gli impianti di destinazione finale e mettere a disposizione delle Imprese Agricole stesse dei sacchi provvisti di etichetta nella quale devono essere indicati gli estremi identificativi del conferente.

ART. 8

Adempimenti per il conferimento ai centri per appuntamento dei rifiuti agricoli e requisiti tecnici

- 1. I Centri per appuntamento devono:
 - a) essere ubicati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti;
 - b) avere una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia dei mezzi degli utenti, sia dei mezzi per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento;
 - c) essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
- 2. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 3. I Centri devono essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di trasbordo dei rifiuti.

4. Le autodichiarazioni per la gestione dei Centri per appuntamento, riportate in Allegato II, devono essere compilate prima dell'avvio dell'attività e conservate per controlli.
5. Il responsabile del Centro, negli orari di apertura, deve sorvegliare l'area ove avviene il trasbordo, al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuti e il danneggiamento delle strutture adibite allo scopo.
6. Il responsabile del Centro, quale detentore dei rifiuti, potrà disciplinare con proprio regolamento le modalità di conferimento, compatibili con le finalità del presente protocollo. Devono essere in ogni caso rispettate, per quanto attinenti con il caso di specie, le disposizioni per il trasbordo previste al comma 15 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006.
7. L'impresa agricola può trasportare i propri rifiuti presso i Centri individuati dal presente accordo senza l'iscrizione all'Albo gestori ambientali, purché venga stipulato un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il responsabile del Centro, in virtù di quanto stabilito all'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006.
8. Il responsabile del Centro deve compilare il "documento di conferimento", di cui all'Allegato III, redatto in due esemplari, firmato e datato dall'agricoltore e controfirmato dal responsabile del Centro medesimo.
9. Il "documento di conferimento" deve essere conservato dal produttore agricolo conferente e dal Centro per appuntamento per 3 anni.
10. Il responsabile del Centro deve mettere a disposizione delle Imprese Agricole per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e non dei sacchi provvisti di etichetta nella quale devono essere indicati gli estremi identificativi del conferente.

ART. 9

Adempimenti per la gestione tramite Piattaforme di conferimento dei rifiuti agricoli

1. Il trasporto dei rifiuti da parte dell'impresa agricola o del responsabile del Centro verso le Piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio (Allegato IV) sottoscritto fra l'imprenditore agricolo o il responsabile del Centro e il gestore della Piattaforma di conferimento.
2. Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola presso la Piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento è effettuato per una quantità non superiore a 30 kg al giorno.
3. Il Gestore della Piattaforma di conferimento compila il documento di conferimento di cui all'Allegato III, fornendone una copia al produttore agricolo. Tale documento deve essere conservato ai sensi dell'art. 190, comma 6, del D.lgs. 152/2006. Tale modalità non opera nel caso in cui il produttore agricolo conferente accompagni il trasporto con il FIR. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.
4. Il produttore agricolo conferente è esonerato dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 per il trasporto nell'ambito del circuito organizzato.
5. Il trasporto dal Centro alla Piattaforma deve essere accompagnato dal formulario di trasporto ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

ART. 10

Contratto con gestori

1. I Gestori che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano apposito contratto di servizio (Allegato IV) con i seguenti Soggetti:
 - a) Impresa agricola;
 - b) Consorzi agrari e/o cooperative agricole;
 - c) Centri o Piattaforme di conferimento.
2. Nel contratto di servizio devono essere indicati i soggetti coinvolti, i rispettivi adempimenti amministrativi, le modalità di conferimento e i corrispettivi dei servizi forniti, l'ubicazione dei centri presso il quale avviene il conferimento.
3. I Gestori si impegnano a fornire annualmente ad ARPAE Direzione Tecnica e Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara e al Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare della Regione Emilia-Romagna i dati, con riferimento all'anno precedente, relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero/smaltimento entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 11

Modalità attuative e disposizioni finali

1. I soggetti firmatari del presente Accordo, si impegnano ad effettuare una adeguata campagna di informazione sui contenuti del presente Protocollo, al fine di assicurare una numerosa partecipazione e collaborazione degli operatori interessati nella corretta gestione dei rifiuti e conseguentemente una elevata protezione dell'ambiente.
2. Le parti firmatarie si impegnano a dare pubblicità al presente accordo e a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso.
3. Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore dovranno sottoporre la loro richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare, dandone contestualmente comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
4. La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE in relazione allo stato autorizzativo delle imprese che intendono aderire al presente accordo, provvede ad aggiornare l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta (Allegato V), pubblicato sul Portale Ambiente nella sezione Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.

ART. 12

Entrata in vigore e Durata

1. Il presente accordo entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di tutti i firmatari.
2. Fermo restando l'obbligo di revisione in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente accordo ha una durata pari a dieci anni dalla sottoscrizione ed è prorogabile di ulteriori periodi di 5 anni, salvo che, un anno prima della scadenza, non pervenga il recesso di una delle parti previste come necessarie dall'art. 206 del D.lgs. 152/2006.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun sottoscrittore e/o Gestore può recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicare ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare.
4. Rimane fermo che, nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 2, le disposizioni del presente Accordo in contrasto con la normativa sopravvenuta devono essere disapplicate a favore delle disposizioni sopravvenute.

Sono allegati al presente Accordo:

Allegato I: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo

Allegato II: Autodichiarazione dei responsabili dei centri per appuntamento

Allegato III: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso Cooperativa agricola/Consorzio agrario o presso i centri di raccolta o al gestore del circuito organizzato di raccolta

Allegato IV: Contratto di servizio

Allegato V: Elenco gestori

Firme

Regione Emilia-Romagna

ARPAE SAC Ferrara

Associazione Generale Cooperative Italiane

Federazione Commercianti in Prodotti per l'Agricoltura

Cafer Cooperative Agricole Ferraresi Riunite

Confcooperative Romagna-Estense

Confederazione Italiana Agricoltori

Consorzio Agrario dell'Emilia

Cooperativa Terremerse

Copagri Ferrara

Coldiretti Ferrara

Legacoop Estense

Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola

Confagricoltura Ferrara

ALLEGATO I
ELENCO RIFIUTI AGRICOLI OGGETTO DELL'ACCORDO

EER	Descrizione	RP/RNP
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	teli di pacciamatura, copertura e manichette	RNP
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti Residui di prodotti agrochimici	RP-RNP
02 01 10 rifiuti metallici	Reti, recinzioni, reggette	RNP
15 01 01 imballaggi di carta e cartone 15 01 02 imballaggi di plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi di vetro	Rifiuti di imballaggio in genere comprendente anche i contenitori vuoti bonificati	RNP
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori vuoti di fitofarmaci non bonificati Contenitori di oli lubrificanti	RP
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose Filtri usati di atomizzatori	RP
16 06 01* batterie al piombo	Batterie	RP
16 01 07* filtri dell'olio	Filtri dell'olio	RP
16 01 03 pneumatici fuori uso	Pneumatici fuori uso	RNP
17 04 05 ferro e acciaio	Rifiuti metallici da attività di demolizione	RNP
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Oggetti contaminati da materiale animale	RP
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	RP
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici	Oli per circuiti idraulici	RP
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	RP
20 02 01 rifiuti biodegradabili	Potature e sfalci	RNP
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RP

ALLEGATO II
AUTODICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI DEI CENTRI PER APPUNTAMENTO

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____
nato a _____, il _____, residente in comune di
_____ località _____ via _____, n. _____, in
qualità di _____ (legale rappresentante e/o responsabile del
centro) dell'Impresa _____

DICHIARA CHE

- i. il Centro è ubicato in comune di _____ località _____
via _____, n. _____.
- ii. l'area interessata dal Centro, della superficie di _____ mq, è dotata di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di trasbordo dei rifiuti.
- iii. il Centro è servito da adeguata rete viaria ed accessibile ai mezzi degli utenti e del gestore
- iv. le operazioni eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori, nè danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse
- v. l'area è sorvegliata negli orari di apertura, al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto ed il danneggiamento delle strutture adibite allo scopo;
- vi. sono rispettate, per quanto attinenti con il caso di specie, le disposizioni per il trasbordo previste al comma 15 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006.

Data _____

FIRMA

ALLEGATO III
DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI AGRICOLI IN DEPOSITO
TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO
O PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA O
AL GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

(D.lgs. 152/2006 articolo 190, comma 6, lett. b)

Dati identificativi della COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO e INDIRIZZO DEPOSITO TEMPORANEO o dati identificativi del RESPONSABILE DEL CENTRO o dati identificativi del GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA	N° progressivo documento/anno
	Data

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ (Kg o Lt o n° sacchi)
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		

☐ La Cooperativa agricola/Consortio agrario si impegna al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Addetto al rilascio del documento:

- Nome e cognome
- Firma

☐ Il responsabile del Centro si impegna al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

- Nome e cognome
- Firma

Il Gestore si impegna al:

- ☐ recupero
- ☐ smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro impianto _____
 e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

- Nome e cognome
- Firma

Dati identificativi del conferente:

ragione sociale dell'impresa agricola e C.F.	
nome e cognome del legale rappresentante	

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa agricola, dichiara sotto la propria responsabilità penale e civile:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio, in forma singola o associata, sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. n. ____/____ del _____;
- che i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari in consegna non presentano le caratteristiche di pericolo ai sensi dell'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;
- che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde totalmente a ciò che è contenuto nell'involucro sigillato ed ora depositato dal sottoscritto presso la struttura in intestazione.

In fede (firma del conferente)

Data

ALLEGATO IV

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola/ La Cooperativa agricola/ Il Consorzio agrario di cui l'impresa è socia con sede in Via Comune di CAP Prov.
Cod.Fisc P.IVA n.tel n. fax.....e mail.....

Il Gestore con sede in Via Comune di CAP Prov.
Cod.Fisc P.IVA n.tel n. faxe mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- ☐ il recupero
- ☐ lo smaltimento dei seguenti rifiuti

Alle seguenti **modalità tecnico-economiche**:

EER	Descrizione/Note	Conferimento
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	teli di pacciamatura, copertura e manichette	
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti Residui di prodotti agrochimici	
02 01 10 rifiuti metallici	Reti, recinzioni, reggette	
15 01 01 imballaggi di carta e cartone 15 01 02 imballaggi di plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi di vetro	Rifiuti di imballaggio in genere comprendente anche i contenitori vuoti bonificati	
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori vuoti di fitofarmaci non bonificati Contenitori di oli lubrificanti	
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose Filtri usati di atomizzatori	
16 06 01* batterie al piombo	Batterie	
16 01 07* filtri dell'olio	Filtri dell'olio	

16 01 03 pneumatici fuori uso	Pneumatici fuori uso	
17 04 05 ferro e acciaio	Rifiuti metallici da attività di demolizione	
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Oggetti contaminati da materiale animale	
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici	Oli per circuiti idraulici	
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
20 02 01 rifiuti biodegradabili	Potature e sfalci	
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni tipologia di rifiuto che il produttore agricolo/ la Cooperativa agricola/ il Consorzio agrario di cui l'impresa è socia intende conferire al gestore del circuito organizzato.

(Indicare la o le modalità operative prescelte)

☐ **Modalità tecniche per la raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta) e per il conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006:**

L'impresa agricola conferisce i contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti in appositi sacchi sopra i quali, a cura del produttore, dovranno essere indicati i propri riferimenti aziendali) da quelli non bonificati.

Il Gestore provvede al ritiro dei rifiuti presso l'Impresa Agricola situata in _____ via _____/presso il deposito temporaneo prima della raccolta allestito presso la sede della Cooperativa agricola/Consorzio agrario per i soci della stessa/stesso, situato in _____ via _____.

Il conferimento da parte dell'Impresa o della Cooperativa agricola/Consorzio agrario al Gestore avviene con richiesta da parte del produttore agricolo/detentore conferente.

Nel caso di conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006, copia del presente contratto è consegnato all'impresa agricola produttrice dei rifiuti per le attività di propria competenza.

- Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai Gestori

- Condizioni economiche: €/kg (*allegare il prezziario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile*)

- Modalità di pagamento:

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via
 Comune di CAP Prov. Cod.
 Fisc P.IVA n.

☐ **Modalità tecniche per il conferimento ai centri per appuntamento dei rifiuti agricoli**

L'impresa agricola conferisce i rifiuti di cui sopra, al Centro per appuntamento ubicato in Comune di _____ località _____ via _____, n.

Il conferimento avviene utilizzando appositi sacchi messi a disposizione dal responsabile del Centro, provvisti di etichetta nella quale devono essere indicati gli estremi identificativi del conferente.

Il responsabile del Centro, quale detentore dei rifiuti, si obbliga al rispetto, per quanto attinenti con il caso di specie, delle disposizioni per il trasbordo previste al comma 15 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006.

Il responsabile del Centro compila il documento di conferimento attestante l'impegno al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo, fornendone una copia all'impresa.

Tali attività devono essere accompagnate dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

- Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dal responsabile del Centro

- Condizioni economiche: €/kg (*allegare il prezziario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile*)

- Modalità di pagamento:

.....

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via

Comune di CAP Prov. Cod.

Fisc P.IVA n. ...

☐ **Modalità tecniche per il conferimento diretto in impianto:**

L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di conferimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e ne fornisce una copia all'impresa agricola conferente. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

- Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai Gestori

- Condizioni economiche: €/kg (*allegare il prezziario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile*)

- Modalità di pagamento:

.....

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via

Comune di CAP Prov. Cod.

Fisc P.IVA n. ...

**L'impresa agricola/ La Cooperativa
agricola/ Il Consorzio agrario**

.....

**Il Gestore/Il responsabile del Centro per
appuntamento**

.....

ALLEGATO V**ELENCO GESTORI:****sez. A) RACCOLTA PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO**

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. B) RACCOLTA A DOMICILIO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. C) PIATTAFORME DI CONFERIMENTO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

